**Allegato 1**

**DGR 838/2020 - Misura 1 anno 2020**

**Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza**

**§1 - Risorse finanziarie assegnate**

- annualità 2021: € 70.000,00

**§2 -** **Tipologia dell’intervento e finalità**

La presente Misura in attuazione del Capo III, artt. 10 e 11, della L.R. 5/2012 contempla tutte quelle attività finalizzate alla promozione dello sport di cittadinanza, inteso come pratica fisico-motoria ed aggregativa disgiunta da una connotazione agonistica, realizzate dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Il riconoscimento dello sport come diritto di cittadinanza per l’importante ruolo sociale che riveste, passa necessariamente attraverso la valorizzazione di tutti i soggetti che garantiscono la capillare promozione di attività sportive per tutti i cittadini, senza limiti di età, reddito, provenienza geografica, cultura e abilità.

Per sport di cittadinanza, quindi, si intende qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreativa svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l’integrazione sociale degli individui.

Gli obiettivi che si intendono perseguire, anche avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), sono i seguenti:

- diritto al gioco e al movimento per i cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categoria sociale; promozione di stili di vita attivi per prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e per mantenere un adeguato stato di salute;

- promozione della funzione educativa dello sport, sia come opportunità di crescita individuale che di sviluppo della collettività;

- diffusione della cultura sportiva e ambientale affinché lo sport diventi il miglior testimonial ecologico e plastic free; valorizzazione del ruolo delle istituzioni no profit sportive e dei volontari attivi in questo settore premiando le migliori pratiche di integrazione degli obiettivi ambientali nello sport;

- sport come strumento d’integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale e come mezzo per educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità. Un’accezione dello sport che include tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni;

- sport come strumento di promozione di un’attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell’ambiente.

Sono ammesse le seguenti attività:

- organizzazione di eventi di gioco e tempo libero, per bambini, giovani, adulti, anziani, che favoriscano la partecipazione delle famiglie e di soggetti di tutte le età;

- attività di promozione dello sport in chiave educativa in collaborazione con gli istituti scolastici regionali;

- feste regionali o provinciali del gioco e del tempo libero;

- promozione di attività sportive rivolte alla integrazione sociale ed interculturale per i figli di emigrati e ragazzi italiani.

Non rientrano nello sport di cittadinanza le attività svolte in ambito professionistico

**§3 - Soggetti beneficiari del contributo**

I destinatari dell'intervento sono:

- Enti di Promozione Sportiva Regionali riconosciuti dal Coni/CIP in forma singola

- Enti di Promozione Sportiva territoriali riconosciuti dal Coni/CIP in forma singola e/o associata: il medesimo soggetto può far parte al massimo di n. 2 partenariati e rivestire una sola volta il ruolo di capofila ed una sola volta il ruolo di semplice partner. Nel caso in cui questa disposizione non venga rispettata, tutti i progetti in cui il partner è inserito sono esclusi.

I soggetti beneficiari:

- non devono avere finalità di lucro;

- devono essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA;

- devono avere la sede operativa nella Regione Marche;

- svolgere l’iniziativa sul territorio marchigiano;

- possono presentare un solo progetto a valere sulla presente misura. Nel caso in cui vengano presentati più progetti (sia in forma singola che associata) verrà richiesto al beneficiario/capofila di scegliere quale escludere; in caso di mancata risposta verrà privilegiato quello di costo più ridotto.

**§4 - Modalità di presentazione delle domande di contributo**

La domanda di contributo presentata dagli enti di promozione sportiva non è soggetta a marca da bollo in forza dell’art. 27-bis della tabella di cui all’allegato B al DPR n. 642/72.

La domanda di contributo dovrà essere inviata solo ed esclusivamente tramite il sistema informativo SIGEF (Misura 1 del Programma Sport 2020) accessibile all’indirizzo web sigef.regione.marche.it.

La domanda di contributo dovrà essere inviata dalle ore 23:59 del 16/12/2020 alle ore 18:00 del 31/01/2021; fa fede la ricevuta avvenuta consegna.

**§5 - Ammissibilità delle domande**

La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante del destinatario del contributo.

I progetti presentati sul sistema SIGEF dovranno contenere:

- una descrizione dettagliata della iniziativa con la specificazione dei tempi di realizzazione, dei soggetti coinvolti, delle finalità ed obiettivi da raggiungere, dei partners aderenti nel caso di realizzazione in forma associata e di tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione;

- il Piano Finanziario (Spese/Entrate) dettagliato per tipologia (è fatto obbligo al richiedente di indicare nella domanda tutte le entrate previste, pena la decadenza del contributo).

Inoltre, la domanda di contributo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara:

1. che rispetto agli obblighi contributivi (DURC) il soggetto destinatario del contributo si trova nella seguente posizione [*opzioni alternative*]:

🞏 regolare o non soggetta

🞏 non regolare

1. di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato;
2. che relativamente all’IVA afferente i costi diretti

🞏 può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i

🞏 NON può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i

e dichiara inoltre:

1. che il beneficiario del contributo è:

🞏 Ente di Promozione Sportiva Regionale riconosciuto dal Coni/CIP;

🞏 Ente di Promozione Sportiva territoriale riconosciuto dal Coni/CIP in forma singola;

🞏 Ente di Promozione Sportiva territoriale riconosciuto dal Coni/CIP in forma associata da almeno 2 soggetti;

🞏 Ente di Promozione Sportiva territoriale riconosciuto dal Coni/CIP in forma associata da almeno 3 soggetti;

1. che l'attività verrà diffusa sul territorio:

🞏 in un solo comune;

🞏 in 2 comuni;

🞏 in 3 o più comuni;

1. che il numero delle attività incluse nel programma/progetto di attività:

🞏 da 1 a 2 attività;

🞏 da 3 a 4 attività;

🞏 più di 4 attività;

1. che la persona fisica che presenta la domanda è il legale rappresentante del soggetto richiedente;
2. che il progetto per il quale si chiede il contributo è stato o sarà interamente realizzato nel territorio della Regione Marche;
3. che le entrate, incluso il contributo regionale richiesto ai sensi del presente avviso, non superino il totale delle spese ammissibili relative all’evento;
4. solo per il Capofila (in caso di forma associata): che il progetto è realizzato in partenariato con i partners indicati nella relazione di presentazione del progetto di cui alla presente domanda.

**§6 – Motivi di esclusione**

Le domande di contributo non saranno **ammesse** a contributo nei seguenti casi:

* se il richiedente non è ricompreso nella categoria dei beneficiari di cui al precedente §3
* se trasmessa al di fuori dei termini temporali previsti al precedente §4;
* se trasmessa con modalità diverse da quella prevista al precedente §4;
* se presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante del destinatario del contributo;
* se il progetto per il quale si chiede il contributo non è stato o non sarà interamente realizzato nel territorio della Regione Marche;
* se il progetto non rientra nelle tipologie di cui al §2;
* se il soggetto richiedente non ha sede legale e/o operativa nella Regione Marche;
* se incomplete.

**§7 - Contribuzione regionale**

Il contributo regionale sarà assegnato dalla competente struttura regionale che verificherà la rispondenza dei progetti pervenuti con le finalità della presente Azione.

Il contributo - nel limite massimo di € 12.000,00 per gli Enti di Promozione Sportiva Regionali ed € 7.000,00 per gli Enti di Promozione Sportiva territoriali - sarà commisurato alla spesa ammissibile direttamente correlata alla realizzazione del progetto nella misura del 70% di tale spesa.

Saranno ammessi costi “Indiretti” nel limite del 20% dei costi “Diretti”: in sede di verifica del rendiconto verranno determinati automaticamente dall’amministrazione regionale.

Non saranno finanziati i progetti il cui contributo, calcolato con le modalità di cui sopra, risulti inferiore a 500,00 euro.

E’ possibile cumulare l’aiuto di cui alla presente Misura con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza del 100% della spesa ammissibile.

**Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi**

Le risorse finanziarie assegnate alla presente Misura saranno destinate al finanziamento delle istanze presentate dagli Enti di Promozione Sportiva Regionali e territoriali presentate da partnership composte da soli EPS.

Sono considerati eligibili tutti i costi specifici direttamente collegati all’esecuzione del progetto e che possono quindi essere ad esso direttamente imputati, secondo quanto previsto al paragrafo “Tipologia dell’intervento e finalità”.

Qualora le somme disponibili per la presente Azione non venissero completamente impegnate per carenza di richieste o per l’impossibilità di accedere al finanziamento, le risorse rimaste disponibili potranno essere utilizzate per le altre Misure previste dal piano sport 2020.

I contributi saranno assegnati sulla base di una graduatoria di merito che sarà formulata tenendo conto del punteggio acquisito secondo i criteri di seguito indicati:

1. grado di coinvolgimento e rete territoriale:

- iniziative attuate dagli EPS regionali punti 20

- iniziative attuate dagli EPS territoriali in forma associata da almeno 3 soggetti punti 20

- iniziative attuate dagli EPS territoriali in forma associata da 2 soggetti punti 15

- iniziative attuate singolarmente dalle sedi territoriali degli EPS punti 05

2. Diffusione delle attività nel territorio regionale

- in un solo comune punti 1

- in 2 comuni punti 3

- in 3 o più comuni punti 5

3. numero di attività incluse nel programma/progetto di attività

- da 1 a 2 attività punti 3

- da 3 a 4 attività punti 6

- più di 4 attività punti 10

4. previsione della spesa

Al progetto di maggior costo vengono assegnati 20 punti e agli altri progetti un punteggio via via inferiore in ragione di una proporzione in relazione al costo del progetto.

Sulla base della valutazione effettuata verrà predisposta una graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio di tutti i progetti presentati e giudicati ammissibili.

Nell’ambito della suddetta graduatoria saranno finanziati i progetti fino alla concorrenza delle risorse stanziate.

In caso di parità di punteggio il contributo verrà ripartito in maniera proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile tenendo conto dei massimali del contributo previsti (12 mila € per gli EPS regionali e 7 mila € per gli EPS i territoriali).

L’elenco dei beneficiari ammessi a contributo, approvato con Decreto del Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport verrà pubblicato sul BURM e al seguente indirizzo web:

* sito web della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>
* sito web tematico della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport>.

In ragione del numero dei destinatari del finanziamento, la pubblicazione nella pagina sopra specificata ha valore di notifica.

Ogni comunicazione, anche istruttoria, verrà inviata dalla Regione Marche all’indirizzo PEC [*regione.marche.giovanisport@emarche.it*](https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?REF=3HoJm3u5AQ7eP8PI3rS7Yh0WtgfJA8XWhxQUYWoz7FbnDuOduWnTCAFtYWlsdG86cmVnaW9uZS5tYXJjaGUuZ2lvdmFuaXNwb3J0QGVtYXJjaGUuaXQ.)

**§8 - Ammissibilità della spesa**

Le **spese ammissibili** sono:

- strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione del progetto oggetto di contributo;

- comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010 art. 3 commi 1 e 3 e ss.mm;

- quietanzate e direttamente sostenute dai soggetti beneficiari entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione

a) costi “Diretti”:

- se necessarie all’attuazione del progetto in quanto idonee e funzionali al conseguimento dell’obiettivo generale;

- essere intestate al soggetto capofila (beneficiario del contributo indicato al momento della presentazione dell’istanza);

- essere incluse nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo;

- essere identificabili e verificabili da documenti in originale;

- essere comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e ss.mm.;

- essere quietanzate dai soggetti beneficiari in un periodo compreso tra l’1.1.2020 e la data di presentazione della rendicontazione.

b) costi “Indiretti” nel limite del 20% dei costi “Diretti”.

Sono costi “Indiretti” quelli che non sono o non possono essere connessi direttamente ad un’operazione, ma che sono collegati alle attività generali dell’organismo che attua l’operazione. Tra tali costi figurano quelle spese amministrative per le quali è difficile determinare con precisione l’importo attribuibile ad un’attività specifica.

Sono considerati costi “Indiretti”:

• spese di gestione;

• spese per la tenuta della contabilità, di segreteria, di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;

• spese per le pulizie;

• spese telefoniche e utenza acqua, riscaldamento, energia elettrica, ecc..;

• spese postali;

• spese bancarie;

• cancelleria, toner, carta per fotocopie;

• spese assicurative;

• locazione sede sociale;

• imposte e tasse, ad eccezione dell’IVA;

• ammortamenti.

Le spese sopra identificate come costi “Indiretti” non sono considerabili tra i costi “Diretti”, anche quando specificatamente riferibili al progetto finanziato.

I costi “Indiretti” non devono essere rendicontati: in sede di verifica del rendiconto verranno determinati automaticamente dall’amministrazione regionale, quantificandoli nella medesima percentuale indicata in sede di presentazione del progetto, da applicarsi sul totale complessivo della spesa ammissibile a rendicontazione. Dal momento che i costi “Diretti” effettivamente sostenuti servono da base per il calcolo dei costi “Indiretti”, ogni riduzione di tali costi “Diretti” si riflettono automaticamente sull’importo forfetario dei costi “Indiretti”.

Il finanziamento regionale non potrà essere complessivamente superiore alla differenza data dalle spese ammesse a rendiconto dalla struttura regionale ed ogni altra entrata diversa dal cofinanziamento regionale.

Tra le spese dirette sono **Spese non ammissibili** i seguenti costi:

- spese intestate a soggetti diversi dal beneficiario del contributo o suoi partner;

- ogni spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato;

- riferibili ad attività economiche o di natura imprenditoriale (ovvero una attività che consiste nell’offrire beni e servizi in un mercato);

- costi in natura, figurativi o “in Kind”;

- gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente superiori al 10% calcolato sul totale del costo ammissibile e non direttamene connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;

- gli oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;

- spese in conto capitale;

- gli oneri connessi all’organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari, convegni, raduni, ecc…);

- spese quietanzate prima dell’1/1/2020;

- spese quietanzate dopo la data di rendicontazione;

- spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento;

- spese individuate in rimborsi a piè di lista;

- rimborsi spese, ivi compresi quelli relativi a trasporto, vitto e alloggio;

- spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili;

- spese documentate attraverso scontrini;

- spese per eventi conviviali (quali pranzi, serate, …) che eccedono il limite del 5% dei costi diretti;

- spese di rappresentanza (premi, omaggi e riconoscimenti) che eccedono il limite del 5% dei costi diretti;

- l’IVA afferente i costi diretti ove per la stessa possa essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i;

- spese per affitto di beni immobili (allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi) superiori al 15% calcolato sul totale del costo ammissibile;

- spese per contratti di leasing;

- spese per prestazioni professionali (solo per atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario) superiori al 50% calcolato sul totale del costo ammissibile;

- spese per acquisto di materiale sportivo, attrezzature ed abbigliamento sportivo (t-shirt, magliette, pettorine di sicurezza, cappellini, tappetini, etc..) per i destinatari delle azioni progettuali, superiori al 30% calcolato sul totale del costo ammissibile;

- spese di progettazione e per collaborazioni tecniche ed organizzative genericamente indicate;

- spese per acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer, apparecchiature hardware, telefoni cellulari, fotocopiatrici e relative spese di manutenzione e riparazione;

- spese per erogazioni liberali;

- qualsiasi forma di auto-fatturazione.

**§9 - Revoche**

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento per:

1. mancato avvio o mancata attuazione del progetto finanziato;
2. variazione del progetto finanziato tale da alterare significativamente l’impianto e le finalità del progetto stesso;
3. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati al successivo §11.

**§ 10 - Rendiconto**

In sede di rendiconto si verificherà se l’intervento è stato oggetto di una variazione che ne abbia alterato significativamente l’impianto e le finalità del progetto, così come approvato in sede di assegnazione del contributo.

Il rendiconto va presentato, contestualmente alla richiesta di liquidazione del saldo entro 60 dalla data di notifica del decreto di assegnazione del contributo solo ed esclusivamente attraverso il sistema informatico Sigef.

Documentazione da presentare in sede di rendiconto:

* richiesta di liquidazione del saldo del contributo
* relazione sull’attività svolta
* l’ammontare complessivo delle entrate non derivanti dal contributo assegnato ai sensi del presente avviso;
* la documentazione contabile dimostrante le spese sostenute e le relative quietanze di pagamento;
* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:
	+ l’IBAN intestato al beneficiario del contributo su cui effettuare la liquidazione del saldo del contributo;
	+ di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato;
	+ che relativamente all’IVA afferente i costi diretti

🞏 può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i

🞏 NON può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i

* + di essere o non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del D.P.R. 600/1973, artt. 28, co. 2 e 29, co. 5

🞏 si

🞏 no

* + che l’evento sportivo oggetto del contributo

🞏 è stato realizzato nel territorio della Regione Marche.

**§ 11 Controlli successivi**

La Regione Marche effettuerà controlli a campione sul 5% delle domande ammesse a contributo: eventuali documenti o informazioni richiesti dovranno essere prodotte alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata tramite PEC (fa fede la ricevuta di avvenuta consegna).

**§ 12 - Modalità di liquidazione**

La Regione liquiderà il contributo a seguito dell’approvazione del rendiconto.

Non sono previsti anticipi.

**§ 13 – Obblighi del percettore del contributo e del soggetto delegato alla presentazione della domanda di contributo**

Tutti i documenti che determinano il contenuto delle dichiarazioni di atto notorio debbono essere conservato per un periodo non inferiore a 5 anni.

**§ 14 – Clausola di salvaguardia**

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravveda l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

**§15 – Informazioni e Responsabile del procedimento**

Tutte le informazioni sono reperibili anche al link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport>.

Il responsabile del procedimento è Mauro Moretti

Posizione di Funzione Politiche giovanili e sport

Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per informazioni relative al bando: tel. 071 806 3712

Per quesiti relativi al bando deve essere esclusivamente utilizzato i seguenti indirizzi di posta elettronica:

eMail: funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it

PEC: regione.marche.giovanisport@emarche.it

**§16 – Foro competente**

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

**§17 – Informativa sul trattamento dei dati personali**

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del contributi di cui alla LR n. L. R. 5/2012 ed alla DGR n. 838/2020.

Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione del contributo. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L.R. n. 5/2012 e DGR n. 838/2020

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

– a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;

– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;

– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigenti della struttura regionale competente per l’attuazione della misura di aiuto.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.